

Gli effetti incrociati delle due disposizioni su saldo e stralcio e rottamazione 4

06901

06901

Decaduti, poker di vantaggi

Cumulo di dilazioni e rateazioni e aggio ridotto

DI GIULIANO MANDOLESI

Quadruplo vantaggio per i contribuenti "decaduti" dalla pace fiscale che aderiranno alla rottamazione quater.

L'eventuale debito residuo infatti sconterà gli effetti del saldo e stralcio (la cancellazione delle cartelle sotto i 5000 euro), sarà ridotto dell'aggio, potrà essere dilazionato utilizzando tutte e 18 le rate concesse dalla definizione e, in caso di ulteriore decadenza dai piani e potrà essere rateizzato utilizzando le dilazioni ordinarie a 72 o 120 rate.

Questi sono gli effetti incrociati di due disposizioni, il saldo e stralcio e la rottamazione quater, disciplinate rispettivamente all'articolo 1 commi da 222 a 230 la prima e da 231 a 252 la seconda, della legge 197/2022 (legge di bilancio 2023) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Supplemento ordinario n. 303 del 29/12/2022 - Serie generale.

Va preliminarmente evidenziato che l'articolo 1 c. 249 della legge in commento ha stabilito che possono accedere al quarto atto della definizione agevolata delle cartelle esattoriali (c.d. rottamazione) anche i debiti compresi nelle precedenti sanatorie (rottamazione, rottamazione bis, ter e saldo e stralcio) per i quali si è determinata l'inefficacia dei relativi piani di pagamento.

Ed è proprio l'effetto ripescaggio a produrre una serie "fortunata" di conseguenze per i decaduti che fruiranno della nuova rottamazione.

L'effetto saldo e stralcio.

Per espressa previsione normativa (comma 222 art.1) "subiranno" gli effetti del saldo e stralcio, ovvero la cancellazione automatica dei debiti residui al 1 gennaio 2023 entro i 1000 euro affidati al riscossore dal 2000 al 2015, anche i carichi compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 dl 119/2018, art. 16-bis dl 34/2020 e art. 1 commi da 184 a 198 della legge 145/2018 ovvero rottamazione e saldo e stralcio (la versione 2018).

Dunque, il debito residuo in caso di decadenza, riemerge le poste elise delle precedenti sanatorie, dovrà essere ridotto di eventuali carichi rientranti nel perimetro citato della citata disposizione.

Via anche l'aggio.

Una delle novità della rottamazione quater rispetto alle altre edizioni delle definizioni delle cartelle è che, oltre allo sconto di interessi, sanzioni ed interessi di mora, anche le somme maturate a titolo di aggio verranno abbuonate lasciando da pagare solo il capitale e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella.

I debiti residui post decadenza quindi in caso di adesione alle "quater" saranno ricalcolati e scontati di questa posta.

La dilazione completa.

Come disposto all'articolo 1 comma 231 della legge di bilancio 2023 il pagamento delle somme dovute post adesione alla rottamazione quater può avvenire in unica soluzione entro il 31 luglio 2023, ovvero nel numero massimo di

18 rate, le prime due nel 2023, di importo pari al 10% ciascuna del complessivo dovuto, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

Anche i decaduti potranno fruire di questo piano di dilazione di fatto estendendo i termini di pagamenti del debito residuo.

Accesso alle dilazioni ordinarie.

Un aspetto vessatorio delle precedenti sanatorie era che in caso di decadenza dai piani di dilazione, oltre alla perdita dei benefici della definizione, il riscossore avrebbe proseguito nell'attività di recupero senza possibilità per i decaduti di accedere alle dilazioni ordinarie ai sensi ai sensi dell'articolo 19 dpr 602/1973. Benché la rottamazione quater sia un clone normativo della "ter", questa (vessatoria) disposizione non è stata riproposta per cui, i decaduti ai quali era negata la possibilità di dilazionare il debito residuo, potranno oltre che accedere alla nuova sanatoria, anche fruire delle dilazioni ordinarie in caso di ulteriore decadenza dai piani.

— © Riproduzione riservata — ■

